

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXIX - N. 3 - Giugno/Luglio 2025

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperì - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

3 GIUGNO martedì

- LIPE: primo trimestre
- Fatture elettroniche: versamento bollo

16 GIUGNO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) - acconto 2025

25 GIUGNO mercoledì

- INTRA: mensili

30 GIUGNO lunedì

- REDDITI/IRAP: Versamento saldo 2024 e 1° acconto 2025

16 LUGLIO mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 LUGLIO venerdì

- INTRA: mensile e trimestrale

30 LUGLIO mercoledì

- REDDITI/IRAP: Versamento saldo 2024 e 1° acconto 2025 (con maggiorazione)

EDITORIALE

Il Modello RAP: una sigla che suona bene, ma non canta chiaro



Yo, compilo il RAP, ma non sto in studio, è un modulo nuovo, mica un beat da audio. Niente sportello, son digitale, ma se sbaglio casella mi salta il finale. Dividendi da erogare? Stai attento fratè, che all'agenzia delle entrate poi... ti dicono 'meh'!

Con provvedimento del 10.3.2025 n. 114787 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il modello RAP - Registrazione di Atto Privato - per digitalizzare una procedura finora analogica: la registrazione degli atti, in particolare quelli che prima richiedevano la compilazione del modulo 69 e l'appuntamento fisico allo sportello.

Ottima notizia? In teoria sì. In pratica... molto meno.

Dalla carta al portale, ma con istruzioni da decifrare.

Il modulo RAP nasce con un obiettivo sensato: semplificare, velocizzare, evitare le code, offrire una modalità online per registrare atti privati come, ad esempio comodati, preliminari ed anche, ora, l'erogazione di dividendi da parte di società di capitali. Ma il passaggio dalla carta al web non è stato accompagnato da istruzioni altrettanto chiare e "digitalizzate".

Le istruzioni sono terribilmente laconiche e lacunose e all'interno del Fisco Pratico, nelle prossime pagine, troverete le indicazioni...ma non sono sufficienti e non chiariscono quali dividendi siano effettivamente registrabili tramite questo canale. Ci si muove a tentoni, come in un freestyle fiscale dove però a perdere il ritmo... è il contribuente.

Un caso: utile da ultimo bilancio approvato ma distribuito con assemblea successiva...in teoria, il modello RAP dovrebbe permettere di gestire questa evenienza senza ricorrere al caro vecchio sportello.

In pratica, però, l'assenza di riferimenti puntuali e di esempi concreti nelle istruzioni lascia il professionista con il dubbio: "Posso davvero usare questo modello o sto solo rischiando un diniego (e magari pure una sanzione)?" Conseguenza? un beat fiscale da riscrivere.

Il RAP è un buon titolo, ma ha bisogno di un testo chiaro e un flow normativo coerente. Manca un'interpretazione ufficiale, manca una circolare esplicativa, manca un qualsiasi "metti play e vai".

E intanto, mentre aspettiamo che l'Agenzia chiarisca se possiamo ballare questo nuovo modulo o se è solo una demo mal riuscita, ci tocca ancora una volta l'alternativa vecchia scuola: sportello, modulo 69, e pazienza.

"Ehi Fisco, se chiami il modello RAP, allora dacci un beat chiaro, non un rebus da trap!"

Giorgio Degasperì
Studio Degasperì Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- DICHIARAZIONE IVA 2025: come correggere errori e omissioni
- RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA: affrancamento al 10%
- BONUS ELETTRODOMESTICI
- MODELLO RAP: novità
- CONTRIBUTI: nuovi criteri Legge Provinciale 6/2023
- ISA: benefici premiali

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Detrazione con taglio di 260 euro

Nel 2025 molti contribuenti hanno scoperto l'amara sorpresa di una riduzione di 260 euro nelle detrazioni fiscali, prevista per chi ha redditi oltre i 50.000 euro, come misura per bilanciare i vantaggi derivanti dalla riforma Irpef (passaggio da quattro a tre aliquote). Il taglio, che grava soprattutto sui contribuenti con figli a carico, colpisce le detrazioni al 19% per spese come istruzione, interessi sui mutui e intermediazione immobiliare, ma non tocca quelle sanitarie o i bonus edilizi. Introdotto dall'art. 2 del Dlgs 216/2023, il taglio si applica solo a specifici oneri detraibili, creando disparità tra contribuenti con stessi redditi ma spese diverse. La circolare n.2/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri di applicazione della misura. L'Ufficio parlamentare di bilancio ne ha criticato l'inequità, in quanto, come detto, penalizza in particolare famiglie con figli a carico.

9 Maggio 2025 - Italia Oggi

Nel Terzo settore responsabilità degli amministratori come nelle Spa

Le direttive fissate dal Codice del terzo settore disegnano un modello simile a quello previsto per le società per azioni anche se adattato alle realtà non profit. Gli amministratori rispondono civilmente verso l'ente per atti contrari alla legge o allo statuto, in forma solidale salvo eccezioni. La responsabilità può derivare anche da omissioni, se non si impedisce un danno noto. Sono responsabili verso i creditori per cattiva gestione che comprometta il patrimonio dell'ente. L'art. 28 CTS definisce la responsabilità in base alla violazione dei doveri fiduciari e gestionali. Oltre al Codice civile e al CTS, lo statuto specifica i doveri degli amministratori. Tuttavia, gli ETS si distinguono dalle società per finalità e limiti, tra cui l'assenza di scopo di lucro. La responsabilità degli amministratori è anche preventiva e mira a promuovere trasparenza, correttezza e coerenza con le finalità istituzionali.

9 Maggio 2025 - Il Sole 24 Ore

Lavoratori autonomi, principio di cassa allargato

Il Dlgs n. 192/2024 ha apportato importanti modifiche nel model-

DICHIARAZIONE IVA 2025: come correggere errori e omissioni

Scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2024, occorre pensare a quali possano essere i rimedi per correggere errori o violazioni commessi sia in ordine al versamento dell'imposta che della presentazione della dichiarazione stessa. Questo soprattutto in considerazione del nuovo scenario relativo alle sanzioni amministrative, sancito dal D. Lgs. n. 87/2024, che trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Omessa dichiarazione

In caso di presentazione entro 90 giorni dalla scadenza prevista, dichiarazione tardiva, ai sensi di quanto stabilito dalla nuova formulazione dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 si applica la sanzione amministrativa unica del 120% (e non più la forbice edittale compresa tra il 120% e il 240%) dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.

Pertanto, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione senza versamento d'imposta trova applicazione la sanzione fissa pari a 250 euro.

La sanzione del 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, si riduce nel caso in cui la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l'accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo; in tal caso sull'ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 (25%) aumentata al triplo (75%). Se non sono dovute imposte, si applica fissa pari a 250 euro. Inoltre, nel caso di un soggetto che effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l'accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica una sanzione amministrativa da 150 a 1.000 euro.

Dichiarazione infedele

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero

un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70% (e non più quella compresa tra il 90% e il 180%) della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.

Tale sanzione è aumentata della metà al doppio (e non più della metà) quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Anche nell'ipotesi di infedeltà dichiarativa, se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini dell'accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 (25%) aumentata al doppio (50%). Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima pari a 150 euro.

Violazioni prodromiche alla dichiarazione

Indebita detrazione

Il nuovo art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 471/1997 - a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 87/2024 - dispone che chi calcola illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell'ammontare della detrazione compiuta.

Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro. In tali ipotesi, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

Tali sanzioni non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 471/1997, ossia se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza di

credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. La nuova normativa stabilita dal D.Lgs. 87/2024 trova applicazione solo per violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per il passato, e quindi, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, l'indebita detrazione IVA non è assorbita dall'infedele dichiarazione.

Violazione degli obblighi relativi a documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a IVA

L'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 dispone che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con una sanzione amministrativa pari al 70% (e non più compresa tra il 90% e

il 180%) dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, con una sanzione non inferiore a 250 euro (e non più 500 euro).

Al riguardo, si segnala la posizione dell'Agenzia delle Entrate che, confermando l'autonomia delle violazioni prodromiche rispetto a quella dichiarativa, ammette che quest'ultima possa assorbire la violazione di omesso/carente versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, ossia la sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato).

Lorenzo Nicolò
Studio Moser

RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA: affrancamento al 10%

Il recente decreto legislativo di revisione del regime impositivo delle imposte sui redditi (D.Lgs. 192/2024), prevede la possibilità di affrancare le riserve e fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024.

Si tratta delle riserve di patrimonio netto originate, ad esempio, dalla rivalutazione fiscale di un immobile e non affrancate al momento della rivalutazione: tali riserve, in caso di distribuzione ai soci, sconterebbero tassazione in capo alla società ai fini delle imposte dirette in misura pari alle aliquote Ires e Irap.

L'affrancamento invece "libera" i fondi e le riserve dallo status di riserve in sospensione d'imposta, con la conseguenza che, in caso di distribuzione ai soci, i riflessi fiscali saranno i medesimi di una normale distribuzione di utili ai soci:

- per le società di capitali, le somme distribuite saranno imponibili in capo ai soci, secondo le ordinarie regole previste per i dividendi, ma non saranno assoggettate a tassazione in capo alla società;
- per le società di persone, l'affrancamento esaurisce la tassazione anche in capo ai soci.

L'affrancamento in esame prevede il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 10%, che deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (modello Redditi 2025).

L'imposta sostitutiva deve essere versata in 4 rate annuali di pari importo (senza applica-

zione di interessi): la prima rata va versata entro il 30.06.2025 (o il 30.07.2025, con la maggiorazione dello 0,40%) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai tre periodi d'imposta successivi.

L'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell'imposta sostitutiva (quadro RQ del modello Redditi 2025) e può essere effettuato per l'intero ammontare della riserva oppure anche soltanto per una parte della stessa.

Non sono interessate dall'affrancamento le riserve di rivalutazione con effetto esclusivamente civilistico (iscritte quindi senza il versamento contestuale dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati). E' invece possibile affrancare le riserve di rivalutazione previste per il settore alberghiero nel periodo Covid, le quali, sebbene gratuite in quanto non era prevista alcuna imposta per la loro iscrizione, hanno comunque consentito il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati, assumendo quindi lo status di riserve in sospensione d'imposta.

Le modalità operative dell'affrancamento sono definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto che doveva essere approvato entro il giorno 1.03.2025, che tuttavia ad oggi non è stato ancora emanato.

Roberto Buglisi
Servimprese Srl Stp

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

lo Redditi PF 2025, in particolare è stato aggiornato il quadro RE. Nel rigo RE2 relativo ai componenti derivanti dall'attività professionale o artistica ora vanno indicati anche i compensi percepiti l'anno successivo ma assoggettati a ritenuta nell'anno precedente. Il rigo RE3, in cui vanno indicate le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e diversi da quelli indicati nel rigo RE2, adotta un principio di onnicomprensività per i redditi professionali accessori. Il rigo RE4 include le plusvalenze da cessione di contratti di leasing, con criteri simili a quelli aziendali. Il rigo RE10 accoglie le spese per ristrutturazioni deducibili in 6 anni, anche per beni promiscuamente utilizzati, al 50%. Alle componenti immateriali è dedicato il rigo RE10A.

12 Maggio 2025 - *Il Sole 24 Ore*
- *Norme e Tributi*

Ingiunzioni fiscali argomentate

La Corte di cassazione civile tributaria, nell'ordinanza n. 10734/2025, depositata lo scorso 23 aprile, ha stabilito che la responsabilità personale dei soci, degli amministratori e dei liquidatori di una società deve essere accertata con atto motivato e notificato al soggetto affinché possa esercitare il diritto di difesa. Di conseguenza, è annullabile una semplice ingiunzione fiscale che richiama genericamente l'art. 36. Non basta, infatti, che l'ingiunzione di pagamento riporti le norme che regolano, in generale, l'accertamento tributario e la relativa riscossione, i prodromici avvisi di accertamento con i relativi importi, l'oggetto del debito tributario, i nominativi dei debitori e la loro qualità rivestita all'interno della società. Il caso tratta di un ricorso introdotto dal liquidatore e da due amministratori di una Srl cancellata dal Registro delle imprese nel novembre 2014.

12 Maggio 2025 - *Italia Oggi*

Apertura stagionale e crisi turistica salvano l'hotel dal regime di comodo

Nella sentenza 269/13/2025 la Cgt di secondo grado dell'Emilia Romagna ha chiarito che non può essere considerata di comodo la società che fornisce gli elemen-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ti necessari per dimostrare la sua effettiva operatività e gli elementi che non hanno consentito di conseguire i ricavi attesi. Il caso analizzato ha riguardato una società alberghiera che, pur avendo presentato istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo per l'anno 2015, si era vista respingere la richiesta dall'Agenzia delle Entrate. La società non aveva dichiarato il reddito minimo presunto e aveva subito l'accertamento fiscale Irap. In merito alla disciplina relativa alle società di comodo il collegio ha affermato che il contribuente può sempre fornire la prova contraria, non solo dimostrando le oggettive situazioni che hanno impedito di conseguire i ricavi minimi, ma anche provando la sussistenza di un'attività imprenditoriale effettiva.

12 Maggio 2025 - *Il Sole 24 Ore*
- *Norme e Tributi*

Mandato, la forma scritta del contratto non condiziona l'applicazione dell'Iva

La forma scritta del mandato non è sempre vincolante per la determinazione degli effetti Iva, ma il suo utilizzo è preferibile per esigenze di certezza sia tra gli operatori coinvolti che verso il Fisco. Questo è uno dei profili, affrontati dal principio d'interpretazione n. 5, redatto dal Comitato del modulo 24 Iva del Sole 24 Ore, nell'analisi delle criticità che sorgono in riferimento al mandato con o senza rappresentanza. Il principio fornisce soluzioni e spunti di riflessione sul tema sulla base della giurisprudenza e della prassi nazionale e unionale. La presenza del mandato (con o senza rappresentanza) è un requisito fondamentale per determinare gli effetti Iva e la corretta qualificazione dell'operazione. Anche un mandato orale o per facta concludentia può essere valido, secondo la giurisprudenza Ue, ma la forma scritta aiuta a definire meglio i limiti dell'attività svolta dal mandatario. È importante distinguere tra operazioni svolte per conto del mandante e quelle "in proprio". In caso di anticipazioni e riaddebiti (es. imposte, dazi), serve verificare un nesso diretto con l'operazione principale per includerli nella base Iva.

13 Maggio 2025 - *Il Sole 24 Ore*

Titoli, vendo e compro elusivo

Con la sentenza n. 11756 del-

BONUS ELETTRODOMESTICI

Nell'ambito della Finanziaria 2025 il Legislatore aveva previsto il riconoscimento di un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Il bonus elettrodomestici però non è ad oggi ancora operativo, in quanto manca il Decreto attuativo previsto (in carico al Ministero delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'Economia), che doveva essere adottato entro la fine di febbraio.

Il problema che ha rallentato l'iter dell'agevolazione riguarda la gamma di prodotti incentivabili, che rischia di essere penalizzante per il made in Italy. Di qui il "forcing" dei produttori con stabilimenti in Italia, che non hanno mancato di evidenziare le proprie preoccupazioni. Sulla scorta di tali considerazioni sono intervenuti alcuni emendamenti che riguardano in primis, i requisiti di risparmio energetico. Viene, infatti, cancellato il riferimento alla nuova classe energetica B come soglia minima di efficienza per l'acquisto, in quanto i prodotti realizzati in Italia sono inesistenti o quasi in questa categoria. La seconda modifica di rilievo riguarda le modalità di erogazione dell'agevolazione. È stato infatti scongiurato il rischio di "click day", con la previsione di un meccanismo nella sostanza analogo a quello implementato in occasione del bonus TV del 2021. Nel dettaglio:

- il contributo sarà riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto in fattura e, quindi anticipato dal venditore;
- il venditore potrà successivamente recuperare lo sconto praticato mediante credito d'imposta fruibile in compensazione. Il contributo in esame è gestito dal MiMiT:
- è pari al 30% del costo di acquisto e

per un importo non superiore a 100€ per ciascun elettrodomestico. Per i soggetti con ISEE inferiore a 25.000€ il limite è elevato a 200€.

- è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico per ogni nucleo familiare;
- spetta nel limite massimo delle risorse stanziare paria a € 50 milioni per il 2025.
- non deve essere agganciato a un intervento edilizio;
- richiede la rottamazione di un altro elettrodomestico obsoleto;
- non individua in modo specifico le categorie di elettrodomestici agevolabili;
- è limitato ad un solo acquisto.

Gli elettrodomestici agevolabili saranno individuati dal MiMiT con uno specifico Decreto e l'elettrodomestico sostituito deve avere una classe energetica inferiore rispetto a quella del nuovo elettrodomestico. La richiesta del contributo andrà effettuata su un'apposita piattaforma informativa messa a disposizione da Invitalia e gestita da PagoPA spa.

Al soggetto interessato verrà rilasciato un "voucher" da spendere presso il rivenditore (dovrebbe essere quindi riconosciuto tramite lo "sconto in fattura"). Così, ad esempio, in caso di acquisto di un elettrodomestico agevolabile del costo di € 300 al contribuente spetterà un contributo pari a € 90 (300 x 30%).

In mancanza di una espressa disposizione, dovrebbe essere ammessa la cumulabilità di questo contributo con l'acquisto dei "grandi elettrodomestici" nell'ambito del c.d. "Bonus arredo" per il quale spetta la detrazione IRPEF del 50%.

Filippo Pallaoro

Studio Degasperi Martinelli & associati



MODELLO RAP: novità

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente introdotto un'importante novità nel panorama delle dichiarazioni dei redditi con l'aggiornamento del **modello RAP (Registrazione di Atto Privato)** e l'approvazione di un modulo aggiuntivo. Questa implementazione segna un passo significativo verso la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti fiscali, in linea con le recenti riforme normative.

Che cos'è il Modello RAP e cosa cambia?

Il modello RAP è lo strumento telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la registrazione di alcune tipologie di atti privati. Finora, il suo utilizzo era principalmente focalizzato su contratti di comodato e contratti preliminari di compravendita.

La vera novità introdotta con il provvedimento del 10 marzo 2025 è l'approvazione di un modulo aggiuntivo specificamente dedicato alla registrazione telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari. Questo significa che, a partire da ora, le società potranno utilizzare il modello RAP per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dettagli relativi alla distribuzione degli utili ai soci in maniera completamente digitale, evitando così la presentazione cartacea.

Quali informazioni richiede il nuovo modulo?

Il modulo aggiuntivo per i verbali di distribuzione degli utili richiede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui:

- Totale utile conseguito dalla società nell'esercizio di riferimento.
- Importo utile distribuito ai soci.
- Dati anagrafici dei singoli soci.
- Quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio.
- Importo dell'utile percepito da ogni socio.

I vantaggi della telematizzazione

L'introduzione della registrazione telematica per i verbali di distribuzione degli utili tramite il modello RAP porta con sé numerosi vantaggi:

- **Semplificazione:** Elimina la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e di presentare documenti cartacei.
- **Efficienza:** Accelera i tempi di registrazione e di gestione delle informazioni.

- **Trasparenza:** Offre una tracciabilità digitale delle operazioni.

- **Comodità:** Permette di adempiere agli obblighi fiscali direttamente dal proprio computer o tramite un intermediario abilitato.

Chi può utilizzare il modello RAP?

Il modello RAP può essere utilizzato sia dai contribuenti (persone fisiche e società) che dai mediatori e intermediari incaricati della registrazione degli atti privati. La presentazione telematica può avvenire direttamente da chi sottoscrive la richiesta, tramite l'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato.

Un passo avanti verso la digitalizzazione fiscale

L'aggiornamento del modello RAP e l'introduzione del modulo per la registrazione dei verbali di distribuzione degli utili rappresentano un ulteriore tassello nel processo di digitalizzazione del sistema fiscale italiano. Questa evoluzione mira a rendere gli adempimenti più semplici, veloci e accessibili, a beneficio di contribuenti e professionisti. È consigliabile consultare attentamente le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per una corretta compilazione e trasmissione del nuovo modulo. (cfr editoriale di questa rivista)

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

lo scorso 5 maggio la Corte di cassazione ha stabilito che la fattispecie in cui, all'interno di un medesimo gruppo societario, si dia luogo alla cessione e contestuale riacquisto di titoli partecipativi configura agli effetti tributari un'ipotesi elusiva, diretta ad aggirare la disciplina che esclude rilevanza alle minusvalenze meramente iscritte. Questa considerazione resta ferma benché, traducendosi in un illegittimo incremento della perdita Ires riportabile, il vantaggio fiscale comporti un effetto differito. La circostanza che la condotta potesse eludere le prescrizioni Isvap sulla gestione separata interna non può essere assunta come ragione extra-fiscale idonea a giustificare la condotta. Sul punto, il principio di unicità dell'ordinamento non consente che la violazione di una regola possa motivare un comportamento parimenti vietato.

13 Maggio 2025 - Italia Oggi

Niente integrativa per lo spalma superbonus

Con la risposta a interpello n. 130/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non basta una dichiarazione integrativa per recuperare lo spalmadetrattazioni collegato alle spese 2022 di superbonus. E l'Agenzia avverte: un'eventuale dimenticanza potrebbe non essere sanabile nel futuro. Il caso esaminato dalle Entrate riguarda una ristrutturazione, agevolata con il 110%, effettuata nel 2022. Il contribuente ha ceduto il credito maturato in quell'occasione a una banca che, però, non l'ha materialmente accettato. Ora si trova a dover gestire la situazione, provando a recuperare almeno parte della cifra. Secondo l'interpello, finché persiste questa situazione, 'l'originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo'. Il credito si trova in una sorta di limbo che lo sottrae alla disponibilità del contribuente. Solo all'esito dell'eventuale rifiuto da parte del cessionario, 'i crediti torneranno nella disponibilità del cedente e saranno fruibili come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi'.

14 Maggio 2025 - Il Sole 24 Ore

Società di comodo ancora senza possibilità di recupero dei crediti Iva

Il Mef ha dichiarato che, fino alla modifica dell'articolo 30, comma

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

4, della legge 724/1994, non è possibile fornire soluzioni operative per consentire alle società non operative di ottenere rimborsi o compensazioni dell'IVA. La norma è stata censurata dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024) per eccesso rispetto agli obiettivi antifrode. Tuttavia, lo stesso ministero sostiene che resta valido l'obbligo degli Stati membri di contrastare abusi, soprattutto da parte di società create ad hoc. Via XX Settembre cita punti della sentenza per giustificare la norma, ma questi, secondo alcuni, supportano l'opposto: le restrizioni italiane sarebbero eccessive e basate su mere presunzioni. La detrazione IVA può essere negata solo con prove concrete, non ipotesi. Il Mef riconosce che la revisione della normativa è solo parziale e l'articolo 30 non è stato ancora adeguato alla giurisprudenza europea. Infine, teme che le dichiarazioni integrative riaprono situazioni chiuse e impattino sul gettito.

14 Maggio 2025 - *Il Sole 24 Ore*

Utili esteri: tassazione piena

Con la risposta a interpello n. 131 del 13 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che i dividendi distribuiti a una società italiana da una partecipata minoritaria residente in Marocco scontano l'imposizione piena in Italia provenendo da soggetto a fiscalità privilegiata. Il confronto tra i livelli nominali di imposizione, non potendo tener conto delle ritenute uscite, deve aver riguardo alle misure locali di piena detassazione ovvero di imposizione a tasso ridotto. Restano ferme le esimenti per invocare la 'pex', ovvero l'esclusione del 50% del provento oltre che la possibilità di scomputare le imposte assolate all'estero. Nel caso analizzato l'istante, una società di diritto italiana, detiene quote di minoranza in una società residente in Marocco la cui disciplina prevede un'esenzione totale temporanea, seguita dall'applicazione di aliquote ridotte. La normativa domestica sulla sostituzione nel tempo ha disposto differenti misure di ritenute, decrescenti dal 15% al 10%.

14 Maggio 2025 - *Italia Oggi*

Piergiorgio Frizzera
Org.&Sistemi srl

CONTRIBUTI: nuovi criteri Legge Provinciale 6/2023

Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte con l'approvazione dei nuovi criteri di applicazione della legge provinciale n. 6/2023 per le domande da presentarsi mediante la cosiddetta "procedura automatica".

Possono accedere agli aiuti concessi in procedura automatica – Interventi annuali "Crescita Trentino", le piccole, medie e grandi imprese, iscritte in Camera di Commercio, con sede operativa sul territorio provinciale, operanti in uno dei settori specificatamente previsti dalle norme di carattere generale, per investimenti di importo complessivo non superiore ai **300 mila euro**.

Sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute dal soggetto beneficiario entro i 18 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Solo per l'anno 2025, nell'ambito degli aiuti per la transizione energetica e tutela dell'ambiente, sono agevolate le spese sostenute nei 30 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

A differenza di quanto previsto precedentemente, con l'approvazione dei nuovi criteri per le spese effettuate mediante operazioni di leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati alla data di presentazione della domanda e il contratto di leasing deve essere stipulato entro i 18 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Il contributo è erogato in regime "de minimis", in un'unica soluzione.

Le domande potranno essere presentate - solo online tramite piattaforma informatica - con data da definirsi nel corso del 2025.

Le iniziative ammesse a beneficio sono classificate nelle seguenti categorie e sottocategorie

Aiuti per investimenti fissi in attività materiali o immateriali – investimenti fissi

Rientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto e/o realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, ossia:

- opere murarie e assimilate relative a fabbricati, impianti generali, strade, piazzali, recinzioni
- impianti specifici e macchinari
- attrezzature
- mobili e macchine d'ufficio
- mezzi di trasporto intesi quali veicoli

strettamente necessari al ciclo di produzione/fornitura di un servizio. Sono esclusi i veicoli destinati all'attività di trasporto merci su strada (codice Ateco 2007 - 49.41). Sono ammessi i veicoli così come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., titolo III, articolo 46 e successivi, quali:

- autoveicoli con categoria N2 e N3, per trasporto in conto proprio/conto terzi, appartenenti alla tipologia mezzi d'opera
- autoveicoli con categoria M2 e M3, per trasporto in conto terzi, appartenenti alla tipologia autobus
- macchine operatrici
- programmi informatici e licenze
- consulenze relative a spese di progettazione relative alle opere murarie e assimilate, nonché di direzione lavori e collaudi di legge.

Con riferimento alle domande presentate ai fini della sottomisura "investimenti fissi", sono previsti i seguenti limiti minimi di spesa:

ULA impresa	Importo minimo di spesa
Fino a 15 ULA	20.000 euro
Da 15 a 30 ULA	50.000 euro
Oltre 30 ULA	70.000 euro

Il limite massimo di spesa rimane 300 mila euro.

La misura di incentivazione è pari al **15%**, aumentato a **25% per le imprese di nuova costituzione**.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'iniziativa deve riguardare alternativamente o congiuntamente:

- la creazione di una nuova unità operativa
- l'ampliamento e/o ristrutturazione di una unità operativa esistente
- l'incremento dell'efficienza produttiva di un'unità operativa esistente con l'acquisto di nuovi beni. L'efficienza produttiva è determinata dal rapporto tra valore totale output e costi degli input (efficientamento dei processi produttivi, ad esempio, in termini di incremento del risparmio energetico, riduzione dei tempi operativi e dei costi) oppure in termini di maggiore flessibilità nello svolgimento dell'attività economica (ad esempio attraverso una diversa organizzazione del layout produttivo).

Aiuti per investimenti fissi in attività materiali o immateriali – veicoli aziendali

Rientrano nella presente sottomisura le spese relative all'acquisto di veicoli nuovi aziendali di cui alle seguenti macro-voci di spesa:

- autoveicoli, con un limite massimo di spesa ammessa pari a 30.000,00 euro per singolo bene e per i soli soggetti beneficiari le attività contraddistinte dai seguenti codici: attività di trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007), trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007), attività delle scuola guida (codice 85.53 - ATECO 2007), intermediari del commercio (codice 46.1 - ATECO 2007)
- autoveicoli per uso speciale
- autoveicoli per trasporti specifici
- autocarri.

Gli autoveicoli devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere di categoria M1 e se rientranti nella categoria autoveicoli per uso speciale/autoveicoli per trasporti specifici/autocarri essere in categoria N1/N2/N3
- b) avere un'alimentazione elettrico puro, idrogeno, metano (mono e bifuel), GPL (mono e bifuel), GNL, ibrido benzina/elettrico (Full Hybrid, Mild Hybrid, Plug In Hybrid), ibrido diesel/elettrico (Full Hybrid, Mild Hybrid). Se rientranti nella categoria autoveicoli per uso speciale/autoveicoli per trasporti specifici/autocarri è ammissibile anche il mezzo alimentato a Diesel
- c) per i soli autocarri, essere furgonati o disporre del cassone.

Con riferimento alle domande presentate ai fini della sottomisura "veicoli aziendali", il limite minimo di spesa è pari ad euro 10 mila, mentre il limite massimo di spesa rimane 300 mila euro. La misura di incentivazione è pari al **15%**. **Non è prevista la maggioranza del 25%** per le imprese di nuova costituzione.

L'iniziativa è agevolata a condizione che, a fronte dell'acquisto di un veicolo, vi sia la **rottamazione** di un veicolo aziendale appartenente alla medesima tipologia (autoveicoli/autoveicoli per uso speciale/autoveicoli per trasporti specifici/autocarri) e categoria.

Il veicolo aziendale rottamato deve essere intestato al soggetto beneficiario da almeno 1 anno antecedente all'anno di presentazione della domanda e omologato nelle seguenti classi emissive:

- alimentazione a benzina, classe emissiva fino a Euro 4/IV incluso;
- alimentazione metano (mono e bifuel), GPL (mono e bifuel), GNL, GPL, classe emissiva fino a Euro 3/III incluso;
- alimentazione diesel, classe emissiva fino a Euro 6/VI incluso.

Il certificato di rottamazione deve avere una data compresa tra i 90 giorni antecedenti alla data di immatricolazione del nuovo veicolo e non più di 90 giorni successivi a tale data e comunque non oltre la data di presentazione della domanda.

Aiuti per investimenti aziendali per la transizione energetica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica

Rientrano nella misura le spese relative alle seguenti iniziative, con i sottoindicati limiti di spesa minima e massima:

Iniziativa	Spesa minima	Spesa massima
Installazione di caldaie a biomassa	10.000 euro	200.000 euro
Installazione di pompe di calore	10.000 euro	200.000 euro
Installazione di cogeneratori ad alto rendimento	10.000 euro	100.000 euro
Installazione di sistemi fotovoltaici	10.000 euro	200.000 euro

La misura di incentivazione è pari al **40%**, delle spese ritenute ammissibili.

Aiuti per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali

È riconosciuto un contributo pari al **25%** del premio annuo assicurativo pagato per l'assicurazione di crediti commerciali relativi al mercato italiano, aumentato al **30%** se il premio pagato è relativo anche a crediti commerciali esteri.

Iniziativa	Spesa minima	Spesa massima	% Incentivo
Partecipazioni a fiere internazionali	5.000 euro	60.000 euro	45%
Partecipazioni a missioni aziendali estere congiunte	5.000 euro	80.000 euro	55%
Servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate	5.000 euro	150.000 euro	50%
Servizi di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese	5.000 euro	40.000 euro	35%

Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale

Rientrano nella presente misura le spese relative alle seguenti iniziative:

- partecipazione a fiere internazionali che si riferiscano all'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento
- partecipazione a missioni aziendali estere congiuntamente con almeno altre 3 imprese. Le missioni devono riferirsi all'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento ed essere coordinate da enti strumentali della Provincia, enti istituzionali, cooperative, consorzi
- servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate in paesi non appartenenti all'Unione europea, che si riferiscano all'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento
- servizi di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese: servizi di consulenza per l'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento e finalizzati a rafforzare la penetrazione commercia-

le all'estero. A differenza dei criteri applicativi della legge provinciale n. 6/1999 non sono più agevolabili i servizi di consulenza relativi a indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico, se non sono destinati all'internazionalizzazione delle imprese.

Con riferimento alle domande presentate ai fini della misura "Internazionalizzazione", sono previsti i seguenti limiti minimi e massimi di spesa e misure di incentivazione:

ISA: benefici premiali

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti per:

- verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale
- esprimere su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 176203 dell’11 aprile 2025 riconosce i seguenti benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale:

Beneficio	Livello di affidabilità fiscale
esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: • 70.000 euro annui, relativamente all’IVA • 50.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP	9 (per il 2024) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024)
esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 70.000 euro annui	9 (per il 2024) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024)
esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: • 50.000 euro annui, relativamente all’IVA • 20.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP	8 (per il 2024) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024)
esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui	8 (per il 2024) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024)
esclusione dalla disciplina delle società non operative	9 (per il 2024) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024)
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici	8,5 (per il 2024) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024)
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo	8 (per il 2024)
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9 (per il 2024) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024)

I benefici relativi all’utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2024 o alla media dei giudizi relativi al 2023 e al 2024, sono validi anche per:

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR o dalla prestazione della garanzia	Tipologia credito	Periodo di maturazione del credito	Importo massimo
Compensazione	IVA annuale	2025	70.000 o 50.000 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2026	
	IRPEF/IRES/IRAP	2024	50.000 o 20.000 euro
Rimborsi	IVA annuale	2025	70.000 o 50.000 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2026	

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci